

**ALLA AGCOM - AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
VIA ISONZO N. 21/B
00198 ROMA
ALL'ATTENZIONE DELL'ING. MAURO MARTINO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

INVIO TRAMITE PEC (posta elettronica certificata)

ALL'INDIRIZZO agcom@cert.agcom.it

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO
DELLE BANDE DI FREQUENZA A 800, 1800, 2000 E 2600 MHz
(Delibera Agcom N. 127/11/CONS)**

La società **TELECITTA' SRL**

PRESENTA

le seguenti osservazioni allo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con la delibera N. 127/11/CONS della Agcom, in attesa della convocazione

per l'audizione già richiesta nella quale la scrivente illustrerà dettagliatamente le suddette osservazioni.

1) Con riferimento al paragrafo 2 (Procedura di gara), si ritiene che debba essere previsto un titolo prioritario in capo agli operatori di rete per la televisione digitale terrestre in ambito locale e in capo alle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale.

In particolare, si ritiene che, in primo luogo debba essere esperita una gara per l'assegnazione su base regionale, quantomeno di una parte dei diritti di uso a 800 MHz oggetto del provvedimento in consultazione, esclusivamente tra le suddette imprese.

Infatti le frequenze comprese nelle bande 790 – 862 MHz vengono attualmente esercite per la radiodiffusione televisiva.

Nelle aree già interamente digitalizzate tale esercizio avviene, in via esclusiva, da parte degli operatori di rete per la tv digitale terrestre in ambito locale. Nelle aree dove non è stato ancora completato il processo di digitalizzazione, tale esercizio avviene con riferimento a molti degli impianti delle tv locali analogiche.

In considerazione della penalizzazione che subirà il settore televisivo locale in conseguenza dell'assegnazione dei diritti di uso delle sopracitate frequenze 790 – 862 Mhz, a parere della sottoscritta società, appare congrua la previsione della sopracitata gara prioritaria.

Le frequenze non assegnate nell'ambito di quest'ultima potranno, quindi, essere poste in gara anche tra altri soggetti (non facenti parte del settore televisivo locale) in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla stessa.

2) Sempre con riferimento alla procedura di gara la sottoscritta società ritiene che, diversamente da come previsto all'art. 4, comma 1 dello schema di provvedimento, i requisiti per la partecipazione alla gara stessa debbano essere stabiliti dal provvedimento in esame e non dal successivo bando di gara.

In particolare si ritiene che possano partecipare alla gara tutti gli operatori di rete per la tv digitale terrestre in ambito locale legittimamente operanti e tutti i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale legittimamente operanti.

3) La sottoscritta società ritiene che le società consortili di cui all'art. 2602 del Codice Civile previste dall'art. 4, comma 5 dello schema di provvedimento sottoposte a consultazione non debbano essere ammesse alla gara.

4) La sottoscritta società ritiene che occorra prevedere norme particolarmente rigorose per garantire la concorrenza nel settore delle comunicazioni mobili in larga banda.

5) A parere della sottoscritta società, i contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze (previsti dall'art. 17 dello schema di provvedimento) debbano essere determinati, in misura proporzionale, non solo alla quantità di spettro complessiva del diritto, ma anche all'estensione territoriale del diritto stesso (cioè, in relazione, alla proposta di assegnazione, quantomeno in parte, dei diritti di uso su base regionale, formulata al precedente punto 1).

Si allega copia di documento di identità del legale rappresentante della sottoscritta società.

Vigonza, lì 5 maggio 2011